



COMUNE DI PARMA
Settore Stazione Unica Appaltante
S.O. Economato e Provveditorato

OGGETTO: Affidamento della progettazione e fornitura degli arredi per la sezione *Ragazzi* della Biblioteca Civica presso l'Ospedale Vecchio

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 – OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

1.1 Il presente documento regola l'affidamento da parte del Comune di Parma della progettazione e fornitura di arredi per la sezione *Ragazzi* della Biblioteca Civica presso l'Ospedale Vecchio.

1.2 L'importo del contratto è stimato in misura non superiore ad € 80.000,00 IVA esclusa. I prezzi sono quelli indicati nell'offerta: è esclusa qualsiasi pretesa di maggior prezzo, né sono ammessi diritti o pretese di maggiori compensi.

Art. 2 – STIPULA DEL CONTRATTO

2.1 Dopo l'affidamento farà seguito la stipula di regolare contratto nella forma della lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32, c. 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

2.2 Per la stipula dei contratti conclusi all'interno dei Mercati Elettronici è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 che può essere assolto con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 3 – GARANZIA DEFINITIVA

3.1 L'esonero dalla garanzia definitiva è subordinato ad un miglioramento del prezzo ai sensi dell'art. 103, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016, previsto, nella fattispecie, in una miglioria dell'offerta di almeno il 5% del valore dell'affidamento. In mancanza, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà richiesta la garanzia definitiva pari al 10 % dell'importo netto contrattuale, da costituire con le seguenti modalità:

- versamento presso TESORIERE DEL COMUNE DI PARMA – INTESA SANPAOLO S.p.A.
IBAN: IT07 G030 6912 7650 0000 0000 618
CAUSALE: “*Garanzia definitiva – fornitura di arredi per la sezione Ragazzi della Biblioteca Civica presso l'Ospedale Vecchio*”
- fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c., nonché l'operatività della fideiussione medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

3.2 La garanzia definitiva deve avere efficacia per tutta la durata del contratto. Per l'eventuale riduzione della garanzia si applicano le disposizioni di cui all'art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016. Per fruire della riduzione l'operatore economico deve segnalare il possesso dei relativi requisiti documentandoli nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

4.1 L'aggiudicatario, dopo il ricevimento della comunicazione di affidamento della fornitura, dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo per verificare la collocazione degli arredi presso la struttura di destinazione, previ accordi con i referenti che saranno specificati nella suddetta comunicazione.

4.2 La fornitura dovrà comunque avvenire entro il 30/11/2021 ed include il trasporto, lo scarico, la consegna, il montaggio e l'eventuale installazione degli arredi, incluso lo smaltimento degli imballaggi.

4.3 La consegna dovrà essere tassativamente effettuati in giorni e orari stabiliti dal Settore Cultura del Comune di Parma al fine di evitare interferenze e dovrà essere accompagnata dai documenti previsti dalla vigente normativa e redatti su carta intestata della ditta. L'impresa aggiudicataria dovrà avvisare il Settore Cultura almeno dieci giorni prima dell'inizio della consegna, al fine di consentire la predisposizione degli spazi dove verranno sistemati i nuovi arredi.

4.4 La rispondenza della fornitura degli arredi all'offerta presentata e aggiudicata sarà accertata dal Settore Cultura – S.O. Sistema Bibliotecario. Nel caso in cui emergano imperfezioni e/o difformità del materiale oggetto della fornitura dalle caratteristiche richieste, il Comune ha il diritto di respingere e la ditta l'obbligo di ritirare il bene che, all'atto della consegna, risultasse di caratteristiche diverse da quelle previste o, per altre ragioni, inaccettabili. La ditta, in tale ipotesi, dovrà provvedere alla sostituzione del bene nel termine di quindici (15) giorni, con altro corrispondente alla qualità stabilita. Qualora il fornitore non provveda alle sostituzioni di cui sopra, l'Amministrazione può acquistare i beni da altri, ponendo a carico del fornitore stesso le maggiori spese.

4.5 Il responsabile dell'esecuzione della fornitura è il dirigente del Settore Cultura.

Art. 5 – ASSISTENZA POST- VENDITA

5.1 Gli articoli devono essere coperti da una garanzia minima, in normali condizioni d'uso, di anni 5 (cinque). Tale garanzia decorre dalla data di consegna dei beni e si intende comprensiva delle spese di chiamata, nonché della manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

5.2 Nel caso in cui i beni forniti dovessero risultare difettosi o non avere i requisiti richiesti l'affidatario dovrà provvedere a sue spese al ritiro degli stessi e alla loro sostituzione entro 15 giorni dalla relativa comunicazione con altro idoneo senza ulteriori addebiti. Qualora la ditta non dovesse provvedere, l'Amministrazione potrà approvvigionarsi altrove, addebitando all'impresa appaltatrice l'eventuale maggiore onere sostenuto.

5.3 Alle previsioni di cui sopra si aggiungono le migliorie proposte dal fornitore in sede di offerta.

Art. 6 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

6.1 Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva di integrare l'affidamento fino al 20% dell'importo contrattuale al fine di soddisfare eventuali richieste dipendenti da esigenze, sopravvenute e non attualmente prevedibili, delle strutture interessate. In tal caso, ai sensi del successivo comma 12 dell'art. 106, l'Amministrazione può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto d'appalto e quest'ultimo non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

6.2 Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 50/2016, la fornitura potrà subire una modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del d. lgs. n. 50/2016, in misura non superiore al 15% dell'importo contrattuale, al fine di garantire la necessaria flessibilità. Tale modifica non comporta comunque la variazione dell'importo contrattuale.

6.3 Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione appaltante.

Art. 7 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

7.1 L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura, salvo la disciplina di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Il ricorso al subappalto è da dichiarare in sede di presentazione dell'offerta e non è autorizzabile oltre la percentuale stabilita dal sopraccitato art. 105.

7.2 Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del d.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Art. 8 - PENALI

8.1 Qualora la consegna risulti effettuata in ritardo rispetto ai termini previsti, l'Amministrazione applicherà una penale pari all'1 per mille sul valore della merce non consegnata nei termini, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna, salvo ritardi imputabili all'Amministrazione, oltre all'eventuale risarcimento dei danni causati da tale ritardo.

8.2 La penale sarà applicabile sino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni solari, a far data dal termine stesso e sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore, trascorsi i quali il Comune potrà avvalersi della clausola di affidamento in danno a terzi della fornitura, con addebito degli eventuali costi sostenuti e fatto salvo l'applicazione del maggior danno.

8.3 Prima di applicare la penale, l'Amministrazione invierà una comunicazione formale via PEC al fornitore. A quest'ultimo è concesso un termine di 10 (dieci) giorni per le controdeduzioni, trascorso il quale - o nel caso in cui le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide - l'Amministrazione provvederà all'applicazione della penale.

8.4 In caso di reiterati ed immotivati ritardi, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e porre in essere tutti i provvedimenti necessari per ottenere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.

Art. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9.1 Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti circostanze:

- a) inosservanza della disciplina del subappalto;
- b) ritardi di consegna della fornitura e difformità dei prodotti richiesti, gravi inadempienze nello svolgimento del contratto, risultanti da almeno tre contestazioni scritte;

- c) mancato rispetto, da parte dell'aggiudicatario, dei patti sindacali in vigore e delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni;
- d) accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, oggetto di autodichiarazione da parte dell'aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

In tali casi, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato e l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 % del valore del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

9.2 Integrano causa di risoluzione di diritto altresì:

- a) il venir meno di uno dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- b) la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

9.3 L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.

9.4 Nei casi di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 10 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA

10.1 In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

10.2 Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c.

ART. 11 – FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITA' DELL'APPALTATORE

11.1 Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

11.2 Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del d.lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

Art. 12 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

12.1 L'appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi, tutte le norme e tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. In particolare l'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. ed, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

13.1 La fattura dovrà essere intestata a: Comune di Parma – S.O. Economato e Provveditorato – Largo Torello De Strada 11/A – 43121 Parma. Il codice univoco da utilizzare per l'inoltro delle fatture al Comune di Parma è UFQSY8.

13.2 Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato, previo ricevimento di regolare fattura, entro il termine di 30 giorni dalla verifica di conformità da effettuare entro 5 giorni dalla consegna della merce, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 14 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

14.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

14.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

14.3 L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Art. 15 - FORO COMPETENTE

15.1 Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Parma.

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

16.1 La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente atto. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, l'Amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

16.2 Per quanto non previsto nel presente atto si fa espressamente riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Parma, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Via Repubblica n.1. Al fine di semplificare le modalità di inoltrare e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Parma, Ufficio relazioni con il pubblico, via e-mail urp@comune.parma.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Parma ha designato il Responsabile della protezione dei dati a cui è possibile rivolgersi scrivendo a dpo@comune.parma.it.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Parma per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo scopo di procedere all'istruttoria della pratica.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere all'istruttoria da Lei richiesta.